



N. 33 del 30/07/2020

COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il mese di Luglio il giorno trenta alle ore 18:00 in modalità video conferenza, si è riunito, appositamente convocato, il Consiglio in seduta pubblica in Prima Convocazione, sessione ordinaria, con la presenza dei Sigg:

Nominativo		Nominativo	
PASCUZZI DOMENICO	P	SANCHIONI MATTEO	P
GIROLOMONI MARILA	AG	GERBONI RAFFAELLA	P
FABBRI ROBERTA	P	MANDRELLI EVARISTO	P
TAGLIABRACCI AROLDO	P	BALDASSARRI MATTEO	P
REGGIANI ROBERTO	P	MELCHIORRI MONICA	P
BIAGIONI ROSSANA	P	CASTEGNARO DARA	AG
VITA STEFANO	P		

(P=Presente; A=Assente)

Presenti N. 11

Assume la presidenza la Sig.ra Biagioni Rossana, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Ricci Sandro, anche con funzioni di Verbalizzante.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Visto l'art. 1, commi da 738 a 783, integralmente richiamati, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e l'istituzione della "nuova" IMU;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della sopra citata disposizione normativa, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del successivo comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato in esecuzione della normativa richiamata, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 adottata in data odierna;

Rilevato, nel dettaglio, che in virtù delle norme legislative e regolamentari richiamate e vigenti sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Dato atto che le nuove disposizioni normative a decorrere dall'anno 2020 non prevedono più l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento;
- i comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare l'aliquota base sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 753, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;
- i comuni nell'ipotesi di cui al comma 753, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare l'aliquota di base sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- a decorrere dall'anno 2020, ai sensi del comma 755, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, e pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della

maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

Dato atto che il Comune di Gabicce Mare non ha mai provveduto all'applicazione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e che pertanto può modulare le aliquote aumentandole al massimo fino all'1,06%;

Preso atto che i commi da 748 a 754 prevedono le aliquote applicabili, relativamente alla nuova IMU, nella misura di base e con indicazione delle possibilità di variazione delle stesse, in particolare applicabili a:

- abitazione principale (inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze),
- fabbricati rurali ad uso strumentali,
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
- terreni agricoli,
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
- immobili diversi dall'abitazione principale;

Preso atto delle esenzioni previste dai commi 758 e 759;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 25 e n. 27 del 22 aprile 2014 che approvavano le aliquote IMU e TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019;

Considerate le esigenze finanziarie dell'ente in relazione al mantenimento degli equilibri del bilancio 2020/2022 nei termini approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20.12.2019 e ss.mm.ii., continuando a garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente a favore della cittadinanza;

Atteso che per soddisfare le esigenze di cui al punto precedente, è necessario garantire l'invarianza del gettito, della distribuzione delle aliquote e della pressione tributaria rispetto all'anno d'imposta 2019, cosicché l'articolazione delle aliquote della "nuova IMU" per l'anno 2020 dovrà tenere conto della perdita di gettito derivante dall'abolizione della TASI, mediante apposita determinazione di aliquota per quelle fattispecie da assoggettare ora ad IMU e non più a TASI;

Ritenuto pertanto di dover stabilire, in adozione alle previsioni normative sopra illustrate e per le motivazioni espresse, le aliquote IMU ANNO 2020 come indicate nella tabella sotto riportata, evidenziando anche l'intervallo di manovra previsto e le aliquote adottate fino all'anno d'imposta 2019:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
--------------------	----------

	Base	Max	Min	2019	2020
Abitazione principale di lusso	0,5%	0,6%	0,0%	0,6%	0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	0,1%	0,0%	0,1% (Tasi)	0,1%
Beni merce	0,1%	0,25%	0,0%	0,25% (Tasi)	0,25%
Terreni agricoli	0,76%	1,06%	0,0%	1,06%	1,06%
Fabbricati gruppo D	0,86% (di cui 0,76% riserva statale)	1,06%	0,0%	1,06%	1,06%
Altri immobili	0,86%	1,06%	0,0%	1,06%	1,06%

Preso atto che, ai sensi del comma 767, le aliquote hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento dei dati relativi alle aliquote nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Rilevato inoltre che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che:

1. Il regolamento IMU, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 30.07.2020, in vigore dal 1° gennaio 2020 è stato predisposto tenendo in debita considerazione tutte le modifiche legislative intervenute in materia di IMU;
2. l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge del 24/04/2020, n. 27, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 da parte degli enti locali al 31 luglio 2020;
3. l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
4. l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
5. il D. L. n. 34 del 19 maggio 2020 ha abrogato il comma 779 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabiliva il termine per l'approvazione delle aliquote Imu al 30 aprile in deroga alle norme di cui ai punti 3 e 4 sopra riportati, ripristinando la vigenza delle norme in essi indicate anche in materia di IMU;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE

1. **di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, le misure delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020, come riportate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
Abitazione principale di lusso	0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Beni merce	0,25%
Terreni agricoli	1,06%
Fabbricati gruppo D	1,06%
Altri immobili	1,06%

2. **di demandare** al Responsabile del Servizio Tributi l'adozione dei provvedimenti inerenti la pubblicazione dei dati relativi alle aliquote sopra riportate, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, affinché le stesse abbiano decorrenza dal 1° gennaio 2020;
3. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente e di garantire la più ampia diffusione del medesimo.

Si chiede di attribuire al presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita la relazione del Sindaco;

CON VOTO UNANIME di n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espresso per alzata di mano e legalmente verificato;

DELIBERA

DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione.

(x) Per consentire l'immediata eseguibilità della presente, il Consiglio, a seguito di separata votazione, CON VOTO UNANIME di n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espresso per alzata di mano e legalmente verificato;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267

Del Che si è redatto il presente verbale così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Biagioni Rossana

IL SEGRETARIO GENERALE
Ricci Sandro